



COMUNE DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione C.C. 66 del 09/11/2015

A tutti i cittadini di Sermoneta viene chiesto di fornire la massima collaborazione nel cercare di ridurre la quantità di rifiuti urbani da inviare alla discarica e non solo per gli alti costi che questo processo comporta e che comunque grava sugli stessi cittadini ma anche perchè l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si è posta è il rispetto della strategia "RIFIUTI ZERO" attraverso l'adesione al Patto dei Sindaci.

Il valore aggiunto di una simile scelta risiede nel coinvolgimento e nella condivisione dei cittadini verso politiche e pratiche volte alla **sostenibilità ambientale**.

L'Amministrazione comunale di Sermoneta ha da tempo distribuito delle compostiere in comodato d'uso gratuito ai cittadini richiedenti abitanti in alcune zone del territorio per cercare di ridurre la frazione organica dei rifiuti domestici cercando di incentivare tale pratica per salvaguardare l'ambiente e per valorizzare le risorse ambientali del territorio.

Ma è opportuno che siano date chiare indicazioni su come fare un buon Compost dagli scarti organici domestici e i residui vegetali che derivano dalla cura degli orti e giardini, sostanze che normalmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti.

In questo modo potremmo dar luogo tutti insieme ad un doppio risparmio sia collettivo che personale e questo è lo scopo di tale Regolamento.

Art.1 -Principi

1. Il compostaggio domestico è una pratica che permette la biodegradazione aerobica degli scarti organici domestici e i residui vegetali e può svolgere un'importante azione per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in *compost* da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale o per ammendare i terreni agricoli.

Art.2 -Requisiti

1. I **requisiti** per fare attività di compostaggio domestico sono i seguenti :

- disporre nella propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno della dimensione minima di 25 mq. dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto .E' consentito anche l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità purchè insistano nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio .
- Essere iscritto a ruolo per il pagamento della tassa sui rifiuti

Art.3-Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un impianto di compostaggio domestico
- I benefici e i vantaggi derivanti dalla pratica di compostaggio domestico
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico
- gli obblighi per gli aderenti a tale pratica
- coloro che sono già in possesso di una compostiera o effettuano il compostaggio nei modi previsti .

Art.4 –Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti dai nuclei familiari raccolti in modo differenziato.

Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche al fine di utilizzare in sito il materiale prodotto

Compost di qualità prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti

separatamente che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.L.vo 29/04/2010 n. 75.

Art.5 -Soggetti interessati

1. I destinatari del presente regolamento sono tutti i cittadini di Sermoneta nonché coloro che sono già in possesso di una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio e che si impegnano a non conferire i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalla pratica di giardinaggio secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento.
2. L'adesione al progetto da parte dei cittadini è vincolata alla totale accettazione del presente regolamento .

Art.6 -Benefici

1. Il cittadino che aderisce alla pratica del compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti della disponibilità, di una compostiera domestica tramite apposita richiesta formale.
2. Il vantaggio principale è che praticando il compostaggio si otterrà in casa e a costo zero un prodotto di altissimo valore fertilizzante e superiore dal punto di vista nutritivo , ai prodotti chimici in commercio arricchendo così il proprio terreno in modo naturale.
3. Tutta la comunità potrà beneficiare dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, trasporto e lavorazione del rifiuto umido.

Art.7 -Agevolazioni

1. Le utenze che praticano in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassa sui rifiuti il cui importo viene deciso annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento negli impianti di smaltimento .
2. Tale riduzione potrà aumentare se ci saranno risultati positivi accertati.
3. La riduzione sia sulla parte fissa che variabile dell'imposta sarà determinata dall'amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi che è possibile consultare sul sito del Comune alla voce Regolamenti tributari.

4. Il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi specifica entro quale termine fare la domanda all'Ufficio Tecnico comunale per aderire e cosa fare nel caso non si volesse più attuare il compostaggio domestico.

Art.8 – Metodi di compostaggio domestico consentiti

1. Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le soluzioni tecniche di seguito indicate alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal Comune:

- Composter chiuso: contenitore areato per fare compostaggio in piccoli giardini, di materiale plastico costruito con struttura a campana dotato di coperchio per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante o tela di juta di forma cilindrica, dotato di coperchio sulla sommità per introdurre il materiale

- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato per permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento.

- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

Art.9 – Materiali da conferire al compostaggio domestico e materiali da evitare -

1. I materiali da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio domestico sono:

- Buccie e scarti di frutta, ortaggi e verdura
- gusci di uova, pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste
- fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata
- piante e fiori recisi e appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature
- trucioli, segatura e cenere di legna

2. Tra i materiali non compostabili da escludere vi sono:

- avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e richiamare piccoli animali per cui è meglio utilizzarli in piccole quantità)
- Vetro, ceramica, plastica, metalli, carta patinata, gomma (non sono biodegradabili)
- tessuti e pannolini (spesso sintetici)
- tutti i materiali non previsti tra quelli compostabili.

Art.10 - Buone pratiche

1. Per fare un buon compost bisogna osservare alcune regole di base :

- a) mescolare bene gli scarti umidi e secchi (equilibrio secco-umido) Di norma il rapporto tra scarti freschi e umidi (scarti domestici di frutta e verdura e scarti vegetali verdi) e quelli secchi (legnetti, paglia, foglie e erbe secche, trucioli e segatura, gusci di frutta secca etc) è 2 a 1 in peso. Si consiglia di procedere all'introduzione del materiale nel compostier per strati : uno strato di scarti freschi e ricchi di umidità (5-15 cm) ed uno di scarti secchi (2-10 cm) favorendo ogni tanto l'introduzione di uno strato di legnetti in grado di mantenere una struttura areata.Poichè è difficoltoso reperire materiale secco in alcuni periodi dell'anno si consiglia di mettere da parte una scorta di foglie secche, stecchi, rametti o trucioli di legno non trattato (reperibile dai falegnami)
- b) sminuzzare i rifiuti da compostare (si rende più veloce la decomposizione dei rifiuti)
- c) areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli e creando delle bolle d'aria con un bastone o paletto ad ogni introduzione nella compostiera (l'ossigeno è importante per la vita dei microrganismi ed evita i cattivi odori)
- d) utilizzare sempre compostiere che garantiscano l'afflusso di ossigeno e quindi munite di fori di areazione o di coperchio rimovibile
- e) scegliere il posto giusto per il posizionamento della compostiera (luogo non troppo assolato d'estate e troppo ombreggiato d'inverno)
- f) posizionare la compostiera a contatto diretto con il terreno nudo e prepararne il fondo con piccole potature per drenare i liquidi e permettere lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati che aiutano la decomposizione dei rifiuti.

Art.11-Luogo adatto al posizionamento della compostiera

1. Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere scelto in modo da evitare eventuali molestie ai vicini dovuti a malfunzionamento o a errori nella conduzione del compostaggio.
2. Il compostier deve essere posizionato ad una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine non inferiore a tre metri da finestre e porte di ingresso.
3. Inoltre deve essere accessibile da parte del personale incaricato dal Comune per le eventuali verifiche.

Art.12 -Corsi di formazione

1. L'Amministrazione comunale provvederà ad organizzare incontri informativi al fine di istruire l'utenza all'uso corretto della compostiera.

2. L'Amministrazione comunale provvederà ad istituire un Albo dei Compostatori.
3. Negli incontri informativi di cui al primo comma saranno date indicazioni sui materiali da raccogliere , sulla modalità del loro conferimento, sui tempi del processo di riciclaggio organico, sul corretto impiego del compost prodotto e sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione da parte dei cittadini.

Art.13- Nuove adesioni

1. Nel caso in cui gli utenti che non praticano il compostaggio domestico volessero farlo, possono richiedere la compostiera all'Amministrazione comunale sino ad esaurimento scorte e compilare il modulo di richiesta reperibile presso gli uffici comunali e consegnarlo all'ufficio protocollo entro il 30 ottobre dell'anno precedente così come indicato dall'art 47 del regolamento IUC che può essere letto sul sito comune alla voce Regolamenti tributari..
2. Nel caso in cui la richiesta viene inoltrata a compostiere esaurite, gli utenti potranno attivare il compostaggio domestico secondo uno dei metodi alternativi indicati nel precedente articolo 8.

Art.14 – Informazione/sensibilizzazione

1. Il Comune di Sermoneta provvederà a programmare campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla pratica del compostaggio domestico rivolte alla cittadinanza dando ampia diffusione dei risultati quali e quantitativi raggiunti allo scopo di rendere partecipi i cittadini dei risultati raggiunti.

Art 15- Controllo e Verifiche

1. L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare le verifiche presso coloro che aderiscono al progetto per valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controlleranno che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. L'Amministrazione comunale potrà organizzare anche propri controlli
3. Nel caso ciò accadesse non sarà effettuato il ritiro dell'umido non idoneamente compostato e il fatto verrà segnalato all'ufficio tecnico, che provvederà al ritiro della compostiera assegnata, e all'ufficio tributi che non applicherà la riduzione dell'imposta.

Art.16 –Sanzioni

1. Ai cittadini che , pur avendo aderito al compostaggio domestico non rispettano le disposizioni di cui al presente Regolamento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio on line , intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale ed è soggetto alla pubblicazione all'Albo pretorio per ulteriori 15 giorni dall'esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantire la massima conoscibilità ai sensi dell'art.91 comma 6 del vigente Statuto comunale.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.